

(N. 1302)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1950

Riordinamento del Tiro a Segno Nazionale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Tiro a Segno Nazionale fu istituito in Italia con la legge 2 luglio 1882, n. 883, «allo scopo di preparare la gioventù al servizio militare, di promuovere e conservare la pratica nelle armi in tutti coloro che fanno parte dell'esercito permanente e delle milizie».

Esso fu posto sotto la direzione dell'allora Ministero della guerra per la parte tecnica e del Ministero degli interni per la parte amministrativa. Successivamente, in seguito alla emanazione della legge 21 febbraio 1894, n. 58, passò alle dipendenze del Dicastero della guerra anche per la parte amministrativa.

La legge istitutiva 2 luglio 1882, n. 883, sopra citata, regolò l'organizzazione del Tiro a Segno sino alla emanazione della legge 17 aprile 1930, n. 479, con la quale si cercò di dare nuovo impulso al Tiro a Segno, adeguandolo alla situazione politico-militare del tempo.

La istituzione restava alle dipendenze del Ministero della guerra che annualmente fissava e concedeva un contributo sul proprio bilancio, però si stabiliva che le Sezioni di Tiro a Segno erano rette, amministrare e rappresentate da un ufficiale della milizia volontaria sicurezza nazionale e venivano am-

messi all'esercizio del tiro i giovani iscritti alle organizzazioni fasciste. Con la legge 4 giugno 1934, n. 950, i campi di tiro delle Sezioni di Tiro a Segno passarono a far parte dei beni demaniali dello Stato.

In seguito si ritenne necessario inquadrare nell'istituzione del Tiro a Segno i premilitari ed i post-militari, per cui fu emanata la legge 4 giugno 1936, n. 1143, che mirò ad una più precisa definizione dei compiti affidati alla istituzione (con preminenza di quello relativo all'addestramento della massa dei premilitari e post-militari) e stabilì il passaggio di essa alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vi provvedeva a mezzo del Comando generale della milizia volontaria sicurezza nazionale per la parte tecnica ed amministrativa.

Tale ordinamento è rimasto in vigore sino al 1944, allorquando, a seguito dei noti eventi bellici ed alla soppressione della milizia fascista, è stato emanato il decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 268, in base al quale il Tiro a Segno Nazionale è tornato nuovamente alla diretta dipendenza del Ministero della guerra, gli organi di amministrazione dell'Unione Italiana di Tiro a Segno e delle Sezioni di Tiro a Segno sono stati sciolti e le attribuzioni ed i poteri demandati ad un Commissario straordinario da nominarsi con decreto del Ministro per la guerra. Al Commissario è poi subentrato un Consiglio direttivo provvisorio che è tuttora in carica.

Con il disegno di legge che si sottopone ora alla vostra approvazione il Tiro a Segno Nazionale viene riordinato sulle seguenti basi:

all'istituzione, esclusa ogni e qualsiasi ingerenza o finalità politiche, è attribuito il carattere preminente di organizzazione sportiva, comprendente l'Unione Italiana di Tiro a Segno e le Sezioni di Tiro a Segno (art. 1). Sia all'una che alle altre è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico ed al Ministero della difesa è conservato il potere di vigilanza sullo svolgimento delle loro attività. Per l'attività agonistica è previsto che l'Unione segua anche le direttive del C.O.N.I.

L'amministrazione, tanto dell'Unione che delle Sezioni, è affidata a Consigli direttivi composti da rappresentanti degli enti pubblici e degli organismi interessati alla istituzione e da membri eletti dai tiratori (articoli 2 e 6);

nessun contributo finanziario è fissato a carico dello Stato, essendo assicurata l'auto-sufficienza economica dell'Istituzione, che col provento delle quote di iscrizione dei soci potrà provvedere al conseguimento delle finalità istituzionali;

tutte le cariche direttive del Tiro a Segno sono gratuite. Il personale necessario al funzionamento dell'Unione e delle Sezioni sarà assunto entro i limiti delle disponibilità finanziarie e con l'osservanza delle norme che saranno all'uopo stabilite da appositi Regolamenti da emanare su proposta del Ministro per la difesa di concerto con quello per il tesoro (articoli 4 e 7);

L'iscrizione al Tiro a Segno è di massima volontaria. L'articolo 9 dello schema ne sancisce però l'obbligatorietà per i civili detentori di porto d'arma da fuoco e per i cittadini che svolgono determinate mansioni di interesse pubblico che comportano l'uso delle armi (guardie giurate in genere);

ribadito il principio che i campi di tiro fanno parte degli immobili patrimoniali dello Stato (art. 14), è previsto, allo scopo di agevolare le Sezioni di Tiro a Segno nell'esercizio della loro attività, che le stesse possano fruirne gratuitamente e, a domanda, ottenerne anche la consegna (art. 15). Allo stesso scopo è previsto che il Ministero della difesa, secondo le proprie disponibilità, possa contribuire alle dotazioni di armamento delle Sezioni e cedere alle medesime le munizioni a prezzo di costo.

Altre norme, che non abbisognano di speciale illustrazione, precisano in particolare i compiti affidati all'Unione ed alle Sezioni di Tiro a Segno, le entrate con le quali far fronte alle spese di esercizio, le modalità per l'emanazione degli statuti e dei regolamenti nonché per la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi e per la loro approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Tiro a Segno Nazionale è un'organizzazione a carattere sportivo che ha lo scopo di diffondere la conoscenza e la pratica dell'impiego del fucile e della pistola e di coltivare l'esercizio del tiro.

Esso comprende l'Unione Italiana di Tiro a Segno e le Sezioni di Tiro a Segno.

Art. 2.

L'Unione Italiana di Tiro a Segno ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa.

Per l'attività sportivo-agonistica l'Unione segue anche le direttive del C.O.N.I.

L'Unione è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto di sette membri, di cui uno è nominato dal Ministro per la difesa, uno dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il tesoro, uno dal Presidente del C.O.N.I. e tre sono eletti dai tiratori secondo le norme che saranno stabilite dallo statuto dell'Unione.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, che rappresenta l'Unione.

Lo statuto dell'Unione Italiana di Tiro a Segno è deliberato dal Consiglio direttivo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 3.

L'Unione Italiana di Tiro a Segno coordina l'attività delle Sezioni di Tiro a Segno e provvede, sia direttamente sia per il tramite delle sezioni stesse:

- a) all'allenamento e perfezionamento dei tiratori aventi speciali attitudini al tiro;
- b) all'organizzazione e disciplina delle gare;
- c) alla preparazione e all'intervento delle rappresentanze italiane nelle competizioni internazionali di tiro;
- d) ad incrementare la diffusione del tiro a segno.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo dell'Unione Italiana di Tiro a Segno provvede, entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie, alla assunzione del personale necessario al funzionamento dell'Unione, compreso il Segretario generale, con l'osservanza delle norme che saranno all'uopo stabilite dal regolamento. Tale regolamento, da approvarsi nei modi indicati nell'ultimo comma dell'articolo 2, stabilirà l'organico, il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di previdenza nonché lo stato giuridico per tutto il personale sopra indicato.

Art. 5.

Alle spese di esercizio l'Unione provvede:

- a) con un quinto delle quote annuali che le Sezioni di Tiro a Segno riscuotono dai propri iscritti. Le Sezioni che hanno un numero di soci superiore a cinquemila verseranno alla Unione un quarto invece di un quinto delle quote annuali medesime;
- b) con i contributi dei tiratori partecipanti alle gare di cui agli articoli 3 e 11;
- c) con le offerte volontarie di enti e di cittadini.

Il riscontro sulla gestione contabile della Unione è esercitato da un collegio di revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, dei quali i primi tre designati rispettivamente dal Ministro per la difesa, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'interno e i due supplenti dai menzionati primi due Ministri.

Art. 6.

In ogni Comune può costituirsi, con determinazione del Ministro per la difesa, previo parere della competente Prefettura, una Sezione di Tiro a Segno Nazionale, quando vi si raccolga un numero tale di domande di iscrizione che, ad avviso dell'Unione Italiana di Tiro a Segno, possa dare affidamento sulla sufficienza degli introiti di cui al seguente articolo 12, necessari a coprire le spese di esercizio della costituenda Sezione.

Le Sezioni di Tiro a Segno Nazionale hanno personalità giuridica di diritto pubblico. Esse sono rette e amministrare da un Consiglio direttivo composto di propri iscritti, di cui uno nominato dal Prefetto della Provincia, uno nominato dal Comando di Presidio dell'Esercito, uno nominato dal Presidente della Unione Italiana di Tiro a Segno, uno nominato dal Sindaco del Comune nonchè da tre oppure quattro consiglieri eletti dall'assemblea degli iscritti, a seconda che la Sezione non superi ovvero ecceda rispettivamente i cinquecento iscritti.

Le Sezioni sono rappresentate dal Presidente, eletto nel seno del Consiglio direttivo.

La nomina del Presidente e dei membri eletti del Consiglio direttivo è soggetta alla ratifica del Presidente dell'Unione Italiana di Tiro a Segno.

Art. 7.

Il funzionamento delle Sezioni di Tiro a Segno è disciplinato da:

a) uno statuto-tipo predisposto dal Consiglio direttivo dell'Unione Italiana di Tiro a Segno e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

b) un regolamento-tipo, predisposto ed approvato negli stessi modi di cui alla precedente lettera a), che deve stabilire le modalità di assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico, di attività a qualsiasi titolo e di previdenza, di tutto il personale occorrente per il funzionamento delle Sezioni, compresa la segreteria, nonchè le norme di attuazione delle disposizioni statutarie.

All'assunzione del personale di cui al comma precedente provvedono i Consigli direttivi delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale, entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie, e con l'osservanza delle norme che saranno all'uopo stabilite nel regolamento-tipo.

Il Consiglio direttivo di ciascuna Sezione potrà proporre all'Unione Italiana di Tiro a Segno di apportare allo statuto ed al regolamento-tipo norme integratrici ritenute eventualmente necessarie in relazione alle particolari condizioni ambientali ed alle speciali esigenze della Sezione.

Anche tali norme integratrici devono essere approvate nel modo stabilito dalla precedente lettera a).

Art. 8.

I componenti dei Consigli direttivi, sia dell'Unione che delle Sezioni, durano in carica tre anni e possono essere rieletti e confermati.

Tutte le cariche direttive del Tiro a Segno Nazionale sono gratuite.

Art. 9.

Possono iscriversi al Tiro a Segno Nazionale tutti i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età e risultino di buona condotta morale e civile. Per i minorenni occorre l'atto di assenso di chi ne esercita la patria potestà.

È obbligatoria l'iscrizione annuale:

a) per gli appartenenti alle guardie di custodia, notturne, carcerarie, campestri, forestali, daziarie, comunali e guardie giurate in genere;

b) per tutti i civili detentori, per qualsiasi motivo, di porto d'arma da fuoco.

Art. 10.

I cittadini che chiedono il porto d'arma da fuoco, sia lunga che corta, devono, all'atto della domanda per il rilascio o rinnovo della relativa licenza, presentare il certificato di idoneità al maneggio delle armi, da rilasciarsi dal Presidente della Sezione di Tiro a Segno di residenza o di una Sezione viciniera, previo esperimento di almeno due lezioni di tiro.

Sono esentati dalla presentazione del certificato di idoneità coloro che dimostrano di avere prestato effettivo servizio alle armi.

Per la rinnovazione della licenza di porto d'arma, i minorenni debbono esibire anno per anno, fino a quello in cui concorrono alla leva, il certificato di frequenza del tiro a segno.

Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati (guardie di città, di custodia, notturne, campestri, forestali, daziarie e guardie giurate in genere) devono eseguire annualmente un corso di lezioni regolamentari di tiro.

Ove nel Comune o nel raggio di 10 chilometri non esista o non funzioni un campo

di tiro a segno nazionale, le persone di cui ai precedenti commi devono dimostrare di essere esperti nel maneggio delle armi da fuoco.

Art. 11.

Tutti gli iscritti alle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale sono tenuti al pagamento di una quota annua di lire duecentocinquanta.

Le Sezioni verseranno all'Unione Italiana di Tiro a Segno la parte dell'introito delle quote medesime, stabilita nella lettera a) del precedente articolo 5.

Le quote di iscrizione saranno riscosse per tramite dell'esattore delle imposte dirette, in base ai ruoli predisposti dalle Sezioni di Tiro a Segno e rese esecutive dall'Intendenza di finanza competente per territorio, in corrispondenza alle normali scadenze delle imposte erariali.

L'esattore vi provvederà senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, con facoltà di avvalersi della procedura privilegiata della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Gli iscritti che intendono partecipare alle varie gare sono inoltre tenuti al pagamento, a favore dell'Unione di Tiro a Segno, di uno speciale contributo di lire centocinquanta.

Art. 12.

Alle spese di esercizio, le Sezioni di Tiro a Segno Nazionale provvedono:

a) con le quote annuali corrisposte dagli iscritti, dedotta la parte devoluta all'Unione a norma dei precedenti articoli 5, lettera a) e 11;

b) con gli introiti eventuali derivanti dal funzionamento delle Sezioni;

c) con le offerte volontarie di Enti e di cittadini.

Il Ministero della difesa, secondo le proprie disponibilità, può contribuire alle dotazioni di armamento delle Sezioni e cedere alle medesime le munizioni a prezzo di costo.

Le armi che, a senso del precedente comma, l'Amministrazione militare dà in consegna alle Sezioni sono sottoposte al controllo dell'Arma dei carabinieri, che provvede ad effettuare verifiche saltuarie. L'Amministrazione militare può ritirare dette armi quando lo ritiene opportuno.

Le Provincie e i Comuni potranno, nei limiti delle proprie disponibilità, concedere alle Sezioni un contributo per arredamento, dotazioni di armamento e attrezzatura dei campi di tiro.

Alle Sezioni che, per accertate e indilazionabili necessità, non potessero far fronte alle spese di esercizio con le proprie entrate, la Unione Italiana di Tiro a Segno potrà concedere, entro i limiti delle proprie disponibilità, un contributo finanziario.

Nei confronti delle Sezioni che presentassero bilanci costantemente deficitari, il Consiglio direttivo dell'Unione potrà, con motivata deliberazione, proporre lo scioglimento e la liquidazione al Ministero della difesa, che deciderà con provvedimento insindacabile.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Unione Italiana e delle Sezioni di Tiro e Segno comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I Consigli direttivi delle Sezioni deliberano entro il mese di settembre il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il mese di marzo il conto consuntivo dell'anno precedente.

Appena deliberati, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle Sezioni sono trasmessi per l'approvazione dell'Unione Italiana di Tiro a Segno.

Il Consiglio direttivo dell'Unione Italiana di Tiro a Segno delibera entro il mese di ottobre il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il mese di aprile il conto consuntivo dell'anno precedente.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Unione sono trasmessi, per l'approvazione al Ministero della difesa, con tutti i documenti giustificativi; al conto consuntivo sarà unita anche la relazione del collegio dei revisori di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5.

Art. 14.

I campi di tiro a segno sono impiantati a spese dello Stato e compresi tra gli immobili patrimoniali dello Stato.

Tali immobili devono essere iscritti nei registri di consistenze a norma dell'articolo 11 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

All'impianto, all'eventuale ripristino, alla sistemazione e manutenzione di essi provvede il Ministero della difesa, limitatamente alle disponibilità di bilancio e limitatamente ai campi di tiro ritenuti caso per caso utili alle esigenze addestrative dell'Esercito.

Sono pure a carico del Ministero della difesa con le stesse limitazioni, gli affitti dei terreni su cui sono impiantati i campi di tiro che non siano stati acquistati, nonchè gli eventuali compensi per servitù di tiro.

Art. 15.

Le Sezioni di Tiro a Segno Nazionale usufruiscono gratuitamente dei campi di tiro, previ accordi con il Comando di Presidio dell'Esercito.

Le Sezioni di Tiro a Segno possono ottenere, a domanda, la consegna dei campi di tiro previa autorizzazione ed alle condizioni stabilite dal Ministero della difesa.

I campi non più necessari alle esigenze addestrative dell'Esercito, che non vengano richiesti e dati in consegna alle Sezioni di Tiro a Segno ai termini del comma precedente, saranno dismessi al demanio dello Stato per una diversa destinazione.

Art. 16.

In caso di trasgressioni gravi e ripetute, i Consigli direttivi delle Sezioni di Tiro a Segno

potranno essere sciolti dall'Unione Italiana di Tiro a Segno, la quale nomina un commissario per l'eventuale gestione temporanea della Sezione.

I Consigli sciolti vengono ricostituiti nel termine di 3 mesi.

Nell'intervallo tra lo scioglimento e la ricostituzione dei Consigli, i locali e le armi passeranno in custodia alle Autorità militari se non sarà stato nominato il commissario.

Art. 17.

I componenti del Consiglio direttivo ed i segretari delle Sezioni a carico dei quali venissero a risultare gravi addebiti o che incorressero in gravi trasgressioni alle norme legislative e regolamentari sul Tiro a Segno Nazionale sono passibili di provvedimenti di revoca da parte del Presidente dell'Unione Italiana di Tiro a Segno.

Gli iscritti alle Sezioni che si rendono indegni di appartenervi saranno esclusi dai ruoli del Tiro a Segno, con motivata deliberazione del Consiglio direttivo, da sottoporsi all'approvazione dell'Unione Italiana di Tiro a Segno.

Nei casi urgenti o di particolare gravità l'Autorità prefettizia può frattanto disporre la immediata sospensione dalle funzioni dei componenti il Consiglio direttivo, dei segretari e dei soci delle Sezioni di Tiro a Segno.